

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il tribunale di parma, nella persona del giudice unico dott. Giacomo Ciccio
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento R.G. n. *omissis*/2017 promosso da

SOCI SOCIETÀ COOPERATIVA

CONTRO

BANCHE

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 giugno 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno convenuto in giudizio le BANCHE, assumendo di essere soci della SOC. COOP. costituita nel 1970 con il fine specifico di provvedere, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, alla realizzazione di abitazioni per l'assegnazione in uso permanente ai soci.

La Cooperativa *omissis* venne dichiarata fallita dal Tribunale di Parma con sentenza n. *omissis*/2015, successivamente alla revoca delle procedura di concordato preventivo.

Gli attori, all'apertura della procedura concorsuale, erano tutti soci della Cooperativa, ciascuno dei quali ha insinuato il proprio credito per prestito sociale nella misura risultante all'apertura del concordato e sono tutti stati ammessi al passivo del fallimento con il rango di chirografari.

Già da alcuni anni prima della apertura della procedura di concordato preventivo si sarebbero manifestati segni di dissesto, che si sarebbe cercato di dissimulare da parte della Cooperativa mediante "evidenti trucchi di bilancio", che tuttavia per la loro macroscopicità non avrebbero potuto non essere immediatamente percepiti dalle banche convenute.

Nonostante la insolvenza della Cooperativa le banche convenute la avrebbero finanziata, creando un clima di fiducia che avrebbe indotto i soci non solo a mantenere i propri risparmi, ma persino ad aumentare i versamenti.

La condotta delle banche convenute sarebbe abusiva, integrando l'illecito aquiliano della concessione abusiva di credito di recente creazione giurisprudenziale con conseguente ammissibilità della relativa azione risarcitoria.

Gli attori formulavano quindi le seguenti conclusioni:

- i) accertare ex art. 2043 c.c. la responsabilità solidale delle banche convenute per le ragioni esposte nel presente atto di citazione;
- (ii) per l'effetto condannare le Banche convenute in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dagli attori tutti quali:

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio, n. 1541 del 22 ottobre 2018

- (a) il danno patrimoniale derivante dall'impossibilità di utilizzare le somme depositate presso la Cooperativa e mai rientrate nella disponibilità degli Attori, che si quantifica fin da ora nella misura forfettaria del 15% di ciascuno credito degli attori ammesso al passivo, in via del tutto subordinata si chiede che venga determinato in via equitativa;
- (b) il danno morale consistente nelle gravi sofferenze psicologiche patite da ciascuno degli Attori per aver perso la disponibilità di tutti i propri risparmi, che si quantifica fin da ora nella misura forfettaria del 40% di ciascuno credito ammesso al passivo o, in via del tutto subordinata si chiede che venga determinato in via equitativa;
- (c) il danno patrimoniale derivante dalla perdita delle somme depositate presso la Cooperativa che, per ciascuno degli attori fin da ora di seguito si quantifica, da maggiorarsi degli interessi legali dall'apertura della procedura concordataria, cui è seguita in continuità la procedura fallimentare, fino all'effettivo ristoro (iii) in via del tutto subordinata, accertare con sentenza ex art. 278 c.p.c. la responsabilità extracontrattuale delle Banche convenute e condannare le stesse al pagamento in favore degli attori di una provvisoria nei limiti delle quantità per cui verrà ritenuta raggiunta la prova, con espressa riserva degli attori di agire in separato giudizio al fine di quantificare ed ottenere la condanna delle banche convenute al pagamento degli ulteriori danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza della *causa petendi*; la prescrizione del diritto; l'incompetenza del Tribunale di Parma in favore della sezione specializzata in materia di impresa costituita presso il Tribunale di Bologna (eccezione proposta solo da *omissis* Banca spa); il difetto di legittimazione attiva degli attori e nel merito l'infondatezza della domanda.

Con ordinanza del 21 – 27 dicembre 2017 il giudicante rinviava per la precisazione delle conclusioni al fine di scrutinare le eccezioni sollevate dai convenuti e la causa viene ora in decisione.

Presenta natura pregiudiziale, e deve pertanto essere valutata prioritariamente rispetto alle altre questioni, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Parma in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Bologna, sollevata da *omissis* Banca spa.

L'eccezione si fonda sul fatto che le azioni di responsabilità contro gli organi societari (ed anche contro le banche, nell'ipotesi in cui venga dedotta la loro legittimazione passiva per concorso colposo nell'illecito ricorso al credito), da chiunque promosse, sarebbero di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Pur non avendo gli attori chiamato in causa gli amministratori della Cooperativa *omissis*, si tratterebbe tuttavia pur sempre di concorso di responsabilità, secondo la fattispecie di creazione giurisprudenziale della responsabilità per concessione abusiva del credito, che presuppone che sia accertata, seppure incidentalmente, la responsabilità degli amministratori della società finanziata.

L'eccezione è fondata.

L'art. 3 del decreto legislativo 27/06/2003 n. 168 prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di:

- “a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;*
- b) controversie in materia di diritto d'autore;*
- c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*
- d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.*

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio, n. 1541 del 22 ottobre 2018

2. *Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:*

*a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-*quater*, secondo comma, 2487-*ter*, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-*bis*, primo comma, e 2506-*ter* del codice civile;*

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

*c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-*bis* del codice civile;*

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

*e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-*septies* e all'articolo 2545-*septies* del codice civile;*

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. *Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2".*

Gli attori in citazione hanno prospettato un'azione risarcitoria promossa contro i terzi che concorrendo con gli amministratori della Cooperativa avrebbero cagionato ad essi un danno.

L'illecito si sarebbe concretizzato nel fatto che la decozione della Cooperativa sarebbe stata dissimulata attraverso una serie di "trucchi di bilancio" (v. citazione sub pagg. 28 e ss) e tale condotta naturalmente non può che essere ascritta agli amministratori.

A tale illecito concorre in tesi la condotta delle banche convenute, che non avrebbero percepito con la necessaria diligenza richiesta la falsità dei bilanci della Cooperativa erogandole negligenzatamente credito (v. citazione sub pag. 31), con la conseguenza di creare un clima di fiducia che avrebbe indotto i soci non solo a mantenere i propri risparmi, ma persino ad aumentare i versamenti (v. citazione sub pag. 22) e quindi cagionando ad essi un danno.

La prospettazione svolta dagli attori determina la titolarità del rapporto dal punto di vista passivo sia degli amministratori, sia di coloro che abbiano concorso nell'illecito ai sensi dell'art. 2055.

Ed infatti, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai criteri che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento, che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, configurandosi a carico dei responsabili del danno un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto per la sua totalità ad uno solo dei coobbligati con azione

Ordinanza, Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Ciccio, n. 1541 del 22 ottobre 2018

separata, non sussistendo nei confronti dei coobbligati in solido un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Gli attori hanno evidentemente inteso agire nei confronti di solo alcuni dei coobbligati, che non rivestivano un ruolo formale all'interno della Cooperativa, e ciò implica che la domanda sia inevitabilmente connessa con quella proponibile nei confronti degli amministratori e vale a radicare la competenza delle sezioni specializzate ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 168/2003 (che, come esposto, recita: *“le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”*).

La ragione di connessione è stata così individuata dal legislatore quale speciale criterio inderogabile di attribuzione della competenza per materia (v. in termini, Trib. Verona 10 dicembre 2012).

Diversamente opinando si arriverebbe al paradosso giuridico che pur a fronte di identità di *petitum* e pur avendo ad oggetto i medesimi fatti di cui all'azione di responsabilità la domanda di merito svolta nei confronti degli amministratori dovrebbe essere radicata presso il Tribunale delle Imprese, mentre quella svolta nei confronti dei concorrenti *“estranei”* presso il Tribunale ordinario, con la concreta possibilità di giungere a valutazioni contrastanti.

Tali considerazioni non ricevono confutazione dal fatto che gli attori abbiano allegato un titolo di responsabilità fondato sull'art. 2043 cc posto che, come è pacifico in giurisprudenza, le azioni di responsabilità in materia societaria nei confronti degli amministratori, si caratterizzano per la loro specificità rispetto alla norma di carattere generale prevista dall'art. 2043 c.c., di cui - peraltro - possiedono la natura extracontrattuale (v. Cassazione civile, sez. I, 17/09/2008, n. 23778).

Deve pertanto essere declinata la competenza in favore del Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa, mediante ordinanza in forza delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 69/2009, applicabili *ratione temporis* al presente procedimento.

La disamina svolta è limitata alla sola verifica della competenza, senza esame del merito, e pertanto si ritiene che ricorrano i presupposti per compensare le spese processuali.

P.Q.M.

- dichiara la propria incompetenza essendo competente il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di impresa;
- spese compensate.

Si comunicati
Parma, 19 ottobre 2018

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*